

EuroGroup Laminations S.p.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata, in via preliminare, dal Consiglio di Amministrazione di EuroGroup Laminations S.p.A. del 18 novembre 2022, e approvata in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2023, previo parere del Comitato Parti Correlate rilasciato in data 13 marzo 2023.

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da EuroGroup Laminations S.p.A. (“**EuroGroup**” o la “**Società**” o l’”**Emittente**”) e, in particolare:

- (a) disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- (b) stabilisce le regole per l’individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
- (c) disciplina le procedure per l’effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento¹;
- (d) stabilisce le modalità e la tempistica per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Società, in quanto società di recente quotazione ai sensi dell’art. 3 del “*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate*”², adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento OPC**”), in attuazione dell’art. 2391 *bis* c.c. e degli artt. 113 *ter*, 114, 115 e 154 *ter* del TUF, applica alle operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle di maggiore rilevanza (come individuate ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento OPC), in deroga all’art. 8 del Regolamento OPC, una procedura che tiene conto dei principi e delle regole di cui all’art. 7 del Regolamento OPC medesimo per quanto riguarda le operazioni di “minore rilevanza” e, in ogni caso, fermi restando i necessari adempimenti informativi (come *infra* meglio specificato). Resta inteso che, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento OPC, la Società non potrà qualificarsi come di “recente quotazione” a partire dalla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione.

Si precisa che la Società applica la Procedura anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”).

La presente Procedura vale come istruzione impartita dall’Emittente alle società da essa controllate secondo la definizione di controllo come richiamata dal Regolamento OPC (nei termini di cui al successivo Paragrafo 2.1) (le “**Controllate**” o, singolarmente, la “**Controllata**”) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 114, comma 2, del TUF.

¹ Pertanto, ai fini della presente Procedura, laddove la stessa disciplina le operazioni con parti correlate effettuate per il tramite di società controllate, si precisa che queste ultime sono da intendersi le società controllate, direttamente o indirettamente dall’Emittente, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

² Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento OPC, per “società di recente quotazione” si intendono le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione.

La presente Procedura è stata adottata, in via preliminare, da EuroGroup con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2022 in vista dell'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, “**Euronext Milan**” e “**Borsa Italiana**”) (la “**Quotazione**”).

A seguito della Quotazione, la Procedura è stata oggetto di adozione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Regolamento OPC, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2023, previo parere del Comitato Parti Correlate rilasciato in data 13 marzo 2023 e previa valutazione, effettuata dal Collegio Sindacale della Società, della conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento OPC.

Le disposizioni della presente Procedura entrano in vigore con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente sul mercato Euronext Milan. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* dell'Emittente, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito *internet* della Società www.euro-group.it alla sezione “*Governance*” e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

Per quanto non espressamente previsto nella Procedura, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente e, ove non diversamente specificato, valgono le definizioni di cui al Regolamento OPC e al codice di corporate governance per le società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance (il “**Codice di Corporate Governance**”).

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizione di “parte correlata”

Per “parte correlata” si intende il soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali di volta in volta vigenti³, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

La Funzione Responsabile (come *infra* definita), con il supporto di eventuali altre funzioni aziendali ed eventualmente anche tramite appositi strumenti informativi predispone, tiene aggiornato, su base almeno semestrale, e mette a disposizione:

- (A) dell'organo amministrativo della Società,
- (B) delle principali funzioni aziendali della Società, nonché

³ Si riporta in Appendice un estratto delle definizioni di “operazioni con parti correlate” e “parti correlate” ai sensi del principio contabile IAS 24. L'Appendice si intenderà aggiornata automaticamente per riflettere le modifiche dei principi contabili di riferimento, senza applicazione delle disposizioni previste per la modifica della presente Procedura.

- (C) degli amministratori e delle principali funzioni aziendali della società controllante, delle Controllate dei soggetti che esercitano, direttamente o indirettamente il controllo sulla Società e delle società collegate, per quanto relativo a, o rilevante per, tali società e soggetti,

un elenco delle parti correlate della Società (l’**“Elenco Parti Correlate”**).

2.2 Definizione di “operazione con parte correlata”

Per “operazione con parte correlata” si intende l’operazione definita come tale dai principi contabili internazionali di volta in volta vigenti⁴, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 (le **“Operazioni con Parti Correlate”**).

Non sono Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni quali, ad esempio, le operazioni di aumento di capitale della Società in opzione ai propri soci e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale e le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall’articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del TUF. Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un’approvazione da parte di quest’ultima, secondo quanto indicato nel paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia e gli obblighi informativi relativi alle operazioni svolte per il tramite delle Controllate come disciplinate dal successivo art. 7 della presente Procedura.

2.3 Definizione di “Amministratori Indipendenti”, di “Amministratori Non Correlati”, di “Funzione Responsabile”, di “Amministratori Coinvolti nell’Operazione” e di “Soci non Correlati”

Ai fini della Procedura:

- (a) per “Amministratori Coinvolti nell’Operazione” si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- (b) per “Amministratori Indipendenti” si intendono quelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance per le società quotate redatto dal Comitato per la Corporate Governance, cui la Società aderisce;
- (c) per “Amministratori Non Correlati”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione con parte correlata e dalle sue parti correlate;
- (d) per “Funzione Responsabile”, si intende la Direzione Finanza e Controllo ovvero, in mancanza o comunque quando non ci si avvalga di alcuna struttura interna, l’organo o il soggetto delegato. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Controllate, per Funzione Responsabile si intende la funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere.

⁴

Si veda nota 2.

- (e) Per “Soci non Correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

2.4 Definizione di “Esperto Indipendente”

Ai fini della Procedura, per “**Esperto Indipendente**” si intende una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell’incarico conferito. L’indipendenza è verificata dal Comitato Parti Correlate, prima del conferimento dell’incarico avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l’esperto e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le Controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, nonché gli amministratori delle predette società, ed è attestata da una dichiarazione che l’esperto rilascia in occasione dell’affidamento dell’incarico.

3. APPROVAZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di EuroGroup, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate qualora sia costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti o, qualora non sia costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti, di un comitato appositamente costituito e composto da almeno tre Amministratori Indipendenti (il “**Comitato Consiglieri Indipendenti**”). Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un Esperto Indipendente, come di seguito definito.

Il Comitato Consiglieri Indipendenti si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l’approvazione della Procedura o delle modifiche ad essa inerenti. Alla riunione del Comitato Consiglieri Indipendenti, alla quale sono invitati il Presidente del Collegio Sindacale, la Funzione Responsabile e il Responsabile della Funzione *Internal Audit*, partecipa il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF. Il parere del Comitato Consiglieri Indipendenti viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, annualmente, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l’altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell’efficacia della stessa nella prassi applicativa.

3.2 Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Responsabile trasmette la Procedura, unitamente all’Elenco Parti Correlate, alle principali funzioni aziendali della Società, ivi compresi il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili *ex art. 154-bis* del TUF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché le funzioni che

devono presidiare il rispetto della Procedura (a titolo esemplificativo, *Internal Audit* e Responsabile della Funzione *Internal Audit*, e al Collegio Sindacale).

Anche ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, ai componenti dell'organo amministrativo e (ove presente) dell'organo di controllo delle Controllate e alle principali funzioni aziendali delle stesse, affinché tali soggetti ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, deve essere trasmessa all'organo amministrativo delle Controllate una comunicazione sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato contenente istruzioni riguardo ai principali adempimenti a carico delle Controllate al fine di garantire l'effettività dei processi disciplinati dalla Procedura medesima nell'ambito del gruppo. Gli organi amministrativi delle Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, alla Società (all'attenzione dell'Amministratore Delegato e della Funzione Responsabile) una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi previsti dalla Procedura nonché a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali e alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitino il controllo.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

I soggetti (inclusi a titolo esemplificativo, e non esaustivo, i procuratori della Società) che, per conto della Società o, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 7 della presente Procedura, delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi, ove necessario, del supporto della Funzione Responsabile. Qualora venga accertato che la controparte dell'operazione è una parte correlata, la Funzione Responsabile, opportunamente informata, comunica all'Amministratore Delegato l'intenzione di avviare le trattative relative all'operazione.

La comunicazione, da redigersi eventualmente anche tramite strumenti informatici, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- (b) tipologia ed oggetto dell'operazione;
- (c) condizioni economiche dell'operazione;
- (d) tempistica prevista;
- (e) motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale soggezione all'attività di direzione e coordinamento;
- (f) eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard* (nel significato di cui al successivo art. 9.4), la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato con il supporto della funzione aziendale competente, valuta tempestivamente se:

- (i) l'operazione sia qualificabile come operazione con parte correlate ai sensi della Procedura, nel qual caso provvede ad attivare la procedura di cui al successivo art. 6;
- (ii) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo art. 9.

Nel caso *sub* (i) che precede, la Funzione Responsabile, sentito l'Amministratore Delegato avvia la procedura di cui al successivo art. 6.

Nel caso *sub* (ii) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come nel seguito definito) le attività di verifica effettuate e a porre in essere (ovvero a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali affinché siano posti in essere) gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo art. 9.

L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile e della funzione aziendale competente, riscontra altresì se l'informazione relativa all'operazione sia idonea ad avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società e ammessi alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, ai sensi del Regolamento UE 596/2014 ("**MAR**") e se vi siano i presupposti per l'applicazione della "*Procedura per la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate*" adottata dalla Società ai sensi, rispettivamente, degli artt. 17 e 18 MAR.

5. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le Operazioni con Parti Correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse della Società⁵.

⁵ Per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per la Società. Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le Operazioni con Parti Correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni della Società e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'emittente – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di

La Società, in quanto società di recente quotazione, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento OPC, applica alle Operazioni con Parti Correlate, sia di "maggiore rilevanza" che di "minore rilevanza", in deroga all'art. 8 del Regolamento OPC, una procedura individuata secondo i principi e le regole di cui all'art. 7 del Regolamento OPC medesimo, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle operazioni *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento OPC ("*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*"). In particolare, come illustrato al successivo art. 6, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate mediante il coinvolgimento di un comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da Amministratori non esecutivi e Indipendenti, i quali con riferimento a ciascuna operazione devono altresì essere Amministratori Non Correlati (il "**Comitato Parti Correlate**"). Qualora non siano in carica almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, le Operazioni con Parti Correlate sono approvate dall'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente in carica, congiuntamente con il Presidente del Collegio Sindacale (ove lo stesso possa considerarsi non correlato analogamente alla valutazione di non correlazione alla base della individuazione degli Amministratori Non Correlati), come peraltro richiamato al successivo Paragrafo 6. Ove non residui nemmeno un Amministratore Indipendente Non Correlato, la Operazioni con Parti Correlate sono approvate dal Collegio Sindacale (ove i suoi componenti possano considerarsi non correlati analogamente alla valutazione di non correlazione alla base della individuazione degli Amministratori Non Correlati) ovvero, in subordine da un Esperto Indipendente appositamente individuato. È fatta in ogni caso salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di nominare un Esperto Indipendente, fermo restando che i soggetti che devono rendere il parere sono tenuti a verificarne preventivamente l'indipendenza.

Ferma restando le previsioni della presente Procedura per l'applicazione dei presidi alternativi di cui al successivo Paragrafo 6, è riservata in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società (con astensione dell'eventuale Amministratore Coinvolto nell'Operazione, come definito nel seguito) ogni decisione e/o deliberazione in merito a:

- (a) operazioni effettuate a condizioni non di mercato;
- (b) operazioni di maggiore rilevanza.

6. PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle operazioni indicate nell'articolo precedente, nonché il disposto dell'art. 2391 del codice civile, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate.

A tal fine, una volta qualificata l'operazione come Operazione con Parte Correlata secondo quanto indicato al precedente art. 4 ed esclusa l'applicazione di una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 9, la Funzione Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al

correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

soggetto competente per l'approvazione e/o l'esecuzione dell'operazione; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Funzione Responsabile, al Comitato Parti Correlate, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete ed adeguate sull'operazione affinché lo stesso dichiari per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata).

Tale informativa deve quanto meno avere ad oggetto:

- (a) la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- (b) l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- (c) le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- (d) una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, ivi inclusi gli impatti sugli interessi dei soggetti coinvolti, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili;
- (e) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità del corrispettivo / valore rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- (f) gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie. Il Comitato Parti Correlate può in ogni caso richiedere informazioni aggiuntive.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion*. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione della Società l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/no specificamente anche il Comitato Parti Correlate nello svolgimento delle sue funzioni. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions* vengono trasmesse al Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato Parti Correlate si confronta con i membri del Collegio Sindacale e, ove ritenuto opportuno, con gli Amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti

incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) della Società o delle eventuali Controllate (ove queste ultime siano coinvolte nell'operazione), nonché altri eventuali soggetti indicati dal Comitato Parti Correlate.

Il Comitato Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui la conclusione e/o l'esecuzione dell'operazione sono subordinate, deve essere reso in tempo utile unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori che hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione devono informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Nel caso in cui l'Amministratore sia portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse in conflitto con la Società, lo stesso è tenuto ad astenersi dalla deliberazione (l'“**Amministratore Coinvolto**”).

In caso di operazioni di minore rilevanza, nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Comitato Parti Correlate illustra al Consiglio di Amministrazione il proprio motivato parere. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Sempre in caso di operazioni di minore rilevanza, il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno o della determina o decisione dell'Amministratore Delegato) riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato Parti Correlate.

Qualora l'approvazione dell'operazione con parte correlata rientri nella competenza degli Amministratori Delegati della Società (ove nominati), del Comitato Esecutivo (ove costituito) di Amministratori esecutivi o di dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono riportati nella determina o decisione dell'Amministratore Delegato e forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale nel corso della prima riunione utile.

Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione della Società, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispone e mette a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente

l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

Nel medesimo termine il parere del Comitato Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito *internet* della Società www.euro-group.it, alla sezione "Governance".

Presidi alternativi in caso di correlazione di uno o più Amministratori Indipendenti rispetto ad una determinata operazione

Qualora in relazione ad una determinata operazione con parti correlate uno o più componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si dichiarino correlato/i con riferimento alla specifica operazione, il motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate dovrà essere rilasciato dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale (ove i suoi componenti possano considerarsi non correlati analogamente alla valutazione di non correlazione alla base della individuazione degli Amministratori Non Correlati). È fatta salva la facoltà di nominare un Esperto Indipendente.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere dell'Esperto Indipendente, l'incarico di Esperto Indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate della Società o della controparte dell'operazione. All'atto della nomina l'esperto deve dichiarare la propria indipendenza che deve essere verificata dal Consiglio di Amministrazione; qualora intercorrano (o siano intercorse nel passato) tra l'esperto e la Società relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, l'esperto deve dichiararne l'esistenza e motivare le ragioni della loro inidoneità a compromettere la propria indipendenza.

Ai fini di tale valutazione, si considerano anche le eventuali predette relazioni (in essere o intercorse) tra l'esperto e (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli Amministratori delle predette società; (ii) la Società, le Controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli Amministratori delle predette società.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le previsioni contenute nel presente art. 6.1 per il caso in cui il parere sia espresso dall'Amministratore Indipendente.

6.2 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'Operazione con Parte Correlata è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente art. 6.1.

Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'operazione – ove previsto dallo Statuto della Società e fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria – non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

7. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 9 della presente Procedura e gli obblighi informativi applicabili, le Operazioni con Parti Correlate che siano compiute dalla Società per il tramite di una società controllata (per tali intendendosi le operazioni che, per quanto compiute dalla società controllata, siano riconducibili alla Società in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima) si istruiscono e si approvano secondo le modalità istruttorie e d'approvazione di cui al precedente Paragrafo 6.

Al riguardo, e fermo quanto indicato negli orientamenti interpretativi tempo per tempo emanati dalla Consob:

- si considera sottoposta all'“esame” o all'“approvazione” della Società ogni operazione compiuta da società controllate – italiane o estere – preventivamente esaminata o approvata dal Consiglio di Amministrazione, un organo delegato o un esponente aziendale della Società in forza delle deleghe conferitegli, anche in assenza di deliberazioni espresse da parte degli organi della Società o di regolamenti interni;
- per “esame” non si intende la mera ricezione di informazioni sull'operazione compiuta dalla controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) ma ogni valutazione dell'operazione che possa condurre a un intervento – anche sotto forma di parere non vincolante – in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata. Le società controllate forniscono alla Società tutte le necessarie informazioni per le finalità informative previste dalla presente Procedura e dal Regolamento OPC.

8. DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art 12 del Regolamento OPC, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi anche tramite di Controllate, possono essere approvate mediante il ricorso a delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento OPC, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro si applicano le disposizioni del precedente art. 6, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della Società qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al

successivo art. 10.2 (o, nel caso in cui l'operazione sia compiuta dalla società controllata, dell'organo amministrativo della medesima in forma collegiale, ove presente).

Le delibere quadro adottate conformemente al presente articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile, rende una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi del successivo art. 10.2 se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo art. 10.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni dei precedenti artt. 6 e 7. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nel successivo art. 10.2.

9. CASI DI ESENZIONE EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO OPC

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1 e 4 del Regolamento OPC, le disposizioni della Procedura non si applicano:

- (a) alle operazioni di importo esiguo di cui all'art. 9.1 che segue;
- (b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (*cfr.* successivo Paragrafo 9.2);
- (c) alle deliberazioni assembleari diverse da quelle indicate all'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC (*cfr.* successivo Paragrafo 9.3);
- (d) alle deliberazioni, rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, indicate all'articolo 13, comma 1-bis, del Regolamento OPC, ivi incluse le operazioni in materia di aumenti di capitale, scissioni, riduzioni di capitale e gli acquisti di operazioni proprie;
- (e) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (*cfr.* successivo art. 9.4);
- (f) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (*cfr.* successivo art. 9.5).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere (b), (c), (d) ed (e) si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dal successivo art. 10.3 e dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC.

9.1 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento OPC e della presente Procedura e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente della Società ovvero dagli Amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate, fermi restando gli obblighi di informativa di cui al successivo art. 10.1.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni con parti correlate, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, il cui valore non superi l'importo di Euro 300.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica) o di Euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona fisica).

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società, che, cumulativamente considerate, superino l'importo sopra indicato.

9.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento OPC medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

9.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione del Regolamento OPC medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli Amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento OPC, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- (a) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- (b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- (c) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto dell'Assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione;

- (d) la remunerazione assegnata sia conforme con la politica di remunerazione, determinata in assenza di valutazioni discrezionali.

9.4 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

(a) Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni “ordinarie” si intendono le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società e della connessa attività finanziaria (art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento OPC). Per la qualificazione dell’operazione come “ordinaria” si tiene conto dei criteri indicati nel par. 3 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia, e, in ogni caso, una delle seguenti operazioni: contratti per la prestazione di servizi (inclusi i contratti per la fornitura di servizi IT), contratti di natura finanziaria connessi all’ordinario esercizio dell’attività operativa e ogni altra Operazione rientrante nell’operatività ordinaria della Società o delle sue Società Controllate e/o connessa alle relative attività finanziarie (ivi incluse le operazioni di *cash pooling*).

Per operazioni “concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*” si intendono le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo (art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento OPC).

L’identificazione delle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di cui al presente art. 9.4 è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile, la quale può avvalersi a tal fine del Comitato e riferisce in ogni caso agli Amministratori Delegati riguardo all’esito della valutazione svolta. Ferma restando una eventuale valutazione *ad hoc* di competenza della Funzione Responsabile, da condividere con il Comitato, di norma possono ritenersi equivalenti a quelle di mercato o *standard* le condizioni definite nell’ambito di una procedura competitiva e trasparente, adeguatamente documentata e verificabile, disciplinata da regole aziendali generali ovvero da regole coerenti con le procedure di legge per l’acquisizione di beni e servizi.

(b) Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall’ambito di applicazione di ogni disposizione della presente Procedura e del Regolamento OPC, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

All’organo competente a deliberare e/o eseguire l’operazione dovrà comunque essere fornita, in tempo utile anteriormente all’approvazione dell’operazione medesima, un’informativa completa ed adeguata sull’operazione, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alla sussistenza delle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente Paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza ai sensi del successivo Paragrafo 10.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- (i) coinvolgere tempestivamente il Comitato Parti Correlate nella valutazione dell'applicabilità della presente esenzione;
- (ii) comunicare alla Consob e agli Amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- (iii) indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente Paragrafo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, di elementi relativi a: (i) natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione, (ii) natura della correlazione, (iii) documentazione contrattuale, e (iv) dimensione e tipologia della controparte.

9.5 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate sono escluse dall'ambito della presente Procedura qualora nelle Controllate o nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate alla Società, fermi restando tuttavia gli obblighi di informativa di cui al successivo art. 10.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile, o è rimessa al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui la valutazione medesima circa la significatività di interesse riguardi lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato. Fermo quanto sopra, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato rimettono la valutazione al Comitato e/o al Consiglio di Amministrazione qualora ritenuto opportuno tenuto tra l'altro conto del valore economico dell'Operazione e/o delle caratteristiche specifiche dell'Operazione.

La valutazione della significatività degli interessi, a cura del Consiglio di Amministrazione, e/o del Comitato (a seconda del caso), è effettuata secondo quanto di seguito indicato:

- (a) si tiene conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra la Controllata o la società collegata dell'Emittente e altre parti correlate alla Società

medesima o di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra la Controllata o la società collegata, da una parte, e altre parti correlate della Società, dall'altra;

- (b) si tiene conto di quanto indicato nel par. 21 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia e in particolare si considerano interessi significativi gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'Operazione con Parti Correlate, controllata da, o collegata a, la Società abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società;
- (c) non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e la Controllata o la società collegata (*cfr.* art. 14, comma 2, Regolamento OPC);
- (d) sussistono, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalla Controllata o società collegata con le quali l'operazione è compiuta.

10. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate

L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, fornisce:

(A) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società una adeguata informativa:

- (i) su base trimestrale, sull'esecuzione delle operazioni rilevanti ai sensi della Procedura e del Regolamento OPC nonché delle operazioni oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3 lettera c) e dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC medesimo approvate nel trimestre, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato Parti Correlate;
- (ii) su base trimestrale, sull'attuazione delle delibere quadro di cui al precedente Paragrafo 8; e

I medesimi obblighi informativi periodici si applicano anche con riferimento alle Operazioni approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento, e sulle principali caratteristiche e condizioni delle medesime. Per tali Operazioni, l'Amministratore Delegato si avvale del supporto della Funzione Responsabile e delle competenti funzioni aziendali della società controllata interessata.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli obblighi informativi per le operazioni di maggiore rilevanza di cui all'art. 5 del Regolamento OPC e al successivo Paragrafo 10.2.

(B) al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale della Società e al Comitato Parti Correlate una adeguata informativa su base almeno semestrale, sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al precedente art. 9, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza

La documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata a cura della Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico:

- (A) delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del Paragrafo 6 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del Paragrafo 8); nonché
- (B) delle Operazioni con Parti Correlate, effettuate anche per il tramite di Controllate ai sensi del Paragrafo 7, rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al Paragrafo 9.

10.2 **Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza**

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC.

Sono da considerarsi “operazioni di maggiore rilevanza” le Operazioni con Parti Correlate poste

in essere dalla Società direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali:

- (a) l'indice di rilevanza del controvalore, ossia, il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della Società, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte); ovvero
- (b) l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società; ovvero
- (c) l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività della società oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società,

sia superiore alla soglia del 5%, il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento OPC e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più operazioni nel corso del medesimo esercizio, con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui sopra (c.d. “operazioni cumulate”). Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi del Paragrafo 9 della Procedura.

Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento OPC.

10.3 Informativa contabile periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- (a) singole operazioni di “maggiore rilevanza” ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento OPC, concluse nel periodo di riferimento anche per il tramite di Controllate;
- (b) altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'art. 2426, comma 2, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (c) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

10.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- (a) la descrizione dell'operazione;
- (b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- (c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- (d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del Paragrafo 10.2 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;
- (e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento OPC;
- (f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori o consiglieri indipendenti.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo ai sensi del precedente Paragrafo 10.2, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi del precedente Paragrafo 10.2, sia perché si applicano i casi e le facoltà di esenzione previste dal precedente Paragrafo 9, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 17 MAR, in materia di Operazioni con Parti Correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette operazioni rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: (i) le caratteristiche essenziali dell'operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'operazione; (iii) l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione in questione; (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; (v) nel caso in cui le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; (vi) l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo, nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione.

11. RISERVATEZZA

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

APPENDICE

Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Parte Correlata: una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (*i.e.* la Società).

Un soggetto è parte correlata alla Società:

- (a) in caso di una persona fisica o di uno stretto familiare di quella persona, se tale persona:
 - (i) controlla, anche congiuntamente la Società;
 - (ii) ha un'influenza notevole sulla Società;
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
- (b) in caso di altre entità, se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo;
 - (ii) l'entità è una società collegata della Società;
 - (iii) l'entità è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
 - (iv) l'entità è una società collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società;
 - (v) l'entità è una *joint venture* di una terza parte e la Società è una società collegata della terza parte;
 - (vi) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
 - (vii) l'entità è controllata o controlla congiuntamente una persona di cui al punto (a);
 - (viii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante)
 - (ix) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*.

Ai fini della presente definizione, valgono le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche” indicate nei Principi Contabili Internazionali e altresì contenute nell’Appendice al Regolamento OPC.

Operazione con parte correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Devono ritenersi comunque incluse nelle Operazioni con Parti Correlate: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate e (ii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con responsabilità strategiche.